

Oggetto: Confusione in materia di T&R da scavo

Mittente: sdr@dirosambiente.it

Data: 29/09/2013 23.45

A: sdr@dirosambiente.it



Dirosambiente

Studio legale
Avv. Silvano Di Rosa



Oggi 29 settembre ... *mi son svegliato e ... c'è ancora "nebbia" in materia di T&*

- Cosa accade quando anche il controllore si confonde ? -

Il legislatore, insensibilmente, mette sempre più sotto sforzo le nostre capacità cognitive e, nella dura prova di resistenza cui ci sottopone in materia di T&R da scavo, anche il controllore ARPA Toscana, stavolta, sembra aver perso "*...il filo del discorso*".

Manifestando tutta la nostra comprensione per l'equivoco in cui l'Agenzia Regionale è incorsa, ma avendo - lo scrivente e molti altri professionisti - fornito precise indicazioni ai propri committenti, si rende indispensabile - riferendosi ai materiali da scavo - cercare di riportare tutti "*...sulla retta via*" (o meglio, sulla retta *strada*: onde non creare equivoci con le **Valutazioni di Impatto Ambientale**).

Nella ARPATNews n° 201 di venerdì 27 settembre 2013 l'Agenzia Regionale fa il punto sulla nuova disciplina vigente in materia di T&R da scavo. La News è reperibile alla URL: <http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2013/201-13/201-13-terre-e-roccie-da-scavo-le-novita-la-modulistica-e-le-faq-di-arpat/>

Con tale informativa, correttamente, viene fatto un distinguo fra **[a]** i materiali da scavo che si formano da opere sottoposte a VIA o ad AIA (prima o poi qualcuno ci spiegherà che cosa c'entri l'Autorizzazione Integrata Ambientale con le T&R da scavo!!! Ma questo è il legislatore che lo stabilisce e quindi.... *ubi major*) e **[b]** quelli che si formano in tutte le altre possibili situazioni.

I **primi [a]** sono assoggettati alle statuizioni del D.M. 10 agosto 2012, n. 161, mentre per i **secondi [b]** si debbono rispettare - solo e soltanto - i dettami dell'art. 41 bis D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Convertito, in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98).

Nella citata news n° 201/2013, però, si continua ad affermare che: "*...è nuovamente cambiata la norma di riferimento per utilizzare come sottoprodotti i materiali da scavo di tutti i cantieri (piccoli compresi)... che per quantitativi*

superiori ai 6000 mc rimangono sottoposti al regolamento di cui al DM 161/2012" ed anche che: "In base all'articolo 41 bis i materiali da scavo sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 (quindi al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti) per qualunque quantitativo, proveniente da cantieri, le cui opere non sono soggette ad AIA o VIA, per quantità **inferiori o uguali ai 6000 mc** anche per opere soggette a VIA ed AIA". Tutto questo, però, **non è più vero!!**

E' vero che nel D.M. 161/2012 persiste ancora oggi (ma solo nell'Allegato 4, quinto comma) un riferimento che attribuisce rilevanza alla volumetria di 6.000 mc, ma solo e soltanto per specificare che: "...in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è richiesto che, nella totalità dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni di materiale da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze di Tabella 4.1...", e quindi **non** più in termini di **limite** al di sopra del quale si debba applicare tale decreto ministeriale (o al di sotto del quale si possa non applicarlo).

Oggi, il D.M. 161/2012 si applica solo e soltanto ai materiali da scavo che si formano da opere sottoposte a VIA o ad AIA, **a prescindere dai quantitativi !!!**

La norma che attribuiva rilevanza a tale limite quantitativo (6.000 mc), finalizzato a stabilire l'assoggettabilità al campo di applicazione del D.M. 161/2012, "era" il D.L. 26 aprile 2013, n. 43 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 giugno 2013, n. 71) che, al comma 2 del proprio articolo 8-bis prevedeva: "2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i **seimila metri cubi** di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.", stabilendo così che il D.M. 161/2012 non fosse applicabile a realtà in cui si producessero quantitativi inferiori a 6.000 mc.

Il predetto articolo 8-bis, però, è stato **abrogato** proprio dall'art. 41-bis, comma 6, del D.L. 69/2013, ove si legge: "6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato", tanto da essere venuta a mancare la fonte normativa che attribuiva valore di discriminazione a detta entità volumetrica.

Oggi, l'unica norma che stabilisce quale sia il campo di applicazione del D.M. 161/2012 è l'art. 184-bis, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 (così come introdotto dal comma 2 dell'art. 41, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69), ove si prevede che: "2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale...", **senza** fare alcun riferimento a limiti quantitativi di 6.000 metri cubi, tanto da non risultare significativo neppure il primo comma dell'articolo 41-bis, del D.L. 69/2013 che, rinviando all'articolo 266, comma 7, del D.Lgs.

152/2006, si limita a prevedere soltanto che: "7. *Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia*". Trattasi, in tutta evidenza, di una norma volta al futuro e che, pertanto, non offre alcun odierno riferimento concreto a tale limite volumetrico, che, in materia di T&R da scavo, resta privo di qualsiasi attuale efficacia.

Per il resto dovrebbe andare tutto bene, ma... sia chiaro... **non esiste alcun limite di 6.000 metri cubi** nella disciplina delle T&R da scavo!

Se non si desidera ricevere queste informazioni, rispondere: "CANCELLARE"

Cordialmente

Silvano Di Rosa

[CurriculumProfessionale](#)

Avv. Silvano Di Rosa

Via Antonio Ligabue, n. 2/a

50053 Empoli (Firenze)

- cellulare 347.7429452 - telefono fisso 0571.945107 - tele fax 0571.094543

casella di posta elettronica: avv.silvanodirosa@dirosambiente.it

Sito dello studio: www.dirosambiente.it PEC: pec@studiolegaledirosa.it

Membro dell'Associazione Giuristi Ambientali con sede in Roma

già Docente presso il Master di II livello in Diritto dell'Ambiente

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo